

CONTRATTO DI SERVIZIO

Con la presente scrittura, tra:

- **Acqua Novara.VCO Spa** con sede in Novara, Via Fratelli Rosselli n. 1, Codice fiscale e numero di iscrizione a Registro Imprese 02078000037, Capitale sociale 250.773,00 in persona del legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Franco Colombo, in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci del, di seguito indicata come Gestore Unico d'Ambito o **GUA**,
- di seguito indicata come Società Operativa Territoriale o **SOT**,

PREMESSO

- a. che l'Autorità d'Ambito ha stabilito che la gestione del servizio idrico nell'ATO n. 1 venga affidata *in house* ad un soggetto di proprietà interamente pubblica, nel quale confluiscono gli attuali gestori, attraverso un processo di aggregazione di primo livello (cfr. Conferenza dell'Autorità d'Ambito del 19.12.2005 , paragrafi 4 e 5);
- b. che Comuni appartenenti all'ATO n. 1 hanno sottoscritto un Accordo di Programma per promuovere tale processo di aggregazione di secondo livello delle Società Operative Territoriali – SOT- (intendendo come tali le società che attualmente gestiscono il servizio idrico e che derivano da aggregazioni di primo livello) per dare vita ad un soggetto idoneo ad ottenere l'affidamento in house della gestione del ciclo idrico nell'ATO 1 ed hanno proceduto a tal fine alla costituzione di Acqua Novara.VCO Spa (GUA);
- c. che tale Accordo di Programma prevede che il GUA si occuperà del coordinamento delle SOT, gestendo direttamente i flussi finanziari e la bollettazione dei consumi, la progettazione e l'appalto degli interventi a rilevanza d'ambito e/o di particolare complessità che sono individuati dal piano d'ambito, nonché la gestione del laboratorio analisi, mentre il GUA per lo svolgimento delle restanti attività si avvarrà delle SOT mediante appositi contratti di servizio;
- d. che il GUA, anche per l'esercizio delle suddette funzioni a sé riservate, al fine di evitare la duplicazione di costi, potrà avvalersi con specifico contratto dell'organizzazione delle società operative territoriali;

- e. che il GUA avrà inoltre il controllo, coerentemente alla previsione del punto 3) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile, attraverso i vincoli determinati dai contratti di servizio, sulle SOT, sulle quali il GUA eserciterà inoltre anche attività di direzione e coordinamento, in attuazione del medesimo contratto di servizio,
- f. che il GUA procederà a coordinare ed uniformare la gestione delle SOT, in modo da poter arrivare alla fusione con le SOT medesime, tenuto conto che il termine fissato dall'ATO con la delibera della Conferenza dell'Autorità del 19.12.2005, per la fusione è il 31.12.2011;
- g. che, nel periodo antecedente la fusione, in modo da assicurare la conversione graduale del sistema attuale a quello a regime e riconoscere a ciascuna SOT i miglioramenti di efficienza realizzati dalla medesima dal 1.1.2007, nel primo anno di gestione i ricavi della bollettazione dovranno essere destinati al territorio in cui vengono riscossi in misura non inferiore al 90%, sia mediante remunerazione del servizio della SOT di riferimento, sia mediante rimborso delle rate di mutuo ai comuni e alle società patrimoniali del territorio di riferimento, sia mediante investimenti nel medesimo territorio, sia infine mediante altre attività svolte anche dal GUA a favore del territorio stesso. Per gli anni successivi del periodo transitorio il GUA, tenuto conto del Piano d'Ambito, determinerà la quota di spettanza del territorio di riferimento in misura non inferiore all'85% (ottantacinque percento) della tariffa applicata e riscossa per il territorio stesso. La percentuale del 90% del primo anno potrà essere ridotta sino all'87,5% qualora ciò fosse necessario per evitare che alcune SOT abbiano margini operativi lordi (MOL) negativi. Il minor importo corrispondente alla differenza tra il 90% e la percentuale effettivamente applicata sarà recuperato nei quattro anni successivi;
- h. che l'Autorità d'Ambito ha proposto la Convenzione di Affidamento che si allega alla presente scrittura (all. 1),

SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Appalto generale del servizio.

Il GUA affida alla SOT che accetta, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, lo svolgimento del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione nel territorio individuato come Perimetro del Servizio (all. 2) alle condizioni indicate nella Convenzione di affidamento e nei relativi allegati.

La SOT dovrà pertanto occuparsi di ogni attività a ciò necessaria o utile, compreso l'esercizio e la manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti, come indicato nel Disciplinare Tecnico (all. 2), garantendo quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato (all. 3) ed applicando le condizioni previste nel Regolamento di fornitura (all. 4).

Eventuali modifiche degli atti sopraindicati determinati da un atto dell'Autorità d'Ambito determineranno l'automatica modifica degli allegati al presente contratto.

La SOT dovrà inoltre occuparsi della bollettazione dei consumi, emettendo le fatture in nome e per conto del GUA e curando i relativi incassi, nonché occuparsi degli allacciamenti e delle analisi e fornendo le altre prestazioni previste nel Regolamento di fornitura.

Come corrispettivo per quanto indicato nel presente articolo (con esclusione tuttavia degli allacciamenti e delle altre prestazioni indicate nel Prezziario e nel Regolamento di Fornitura) il GUA corrisponderà Euro 60,00 per abitante all'anno + IVA. Per l'applicazione del corrispettivo nei territori in cui saranno svolte solo alcune fasi del Servizio, tale corrispettivo si intende così suddiviso:

- 45,00 % per il servizio di acquedotto;
- 41,00 % per il servizio di depurazione;
- 14,00 % per il servizio di fognatura.

Gli abitanti di riferimento sono quelli previsti nel Perimetro del Servizio, per cui il corrispettivo complessivo su base annua è calcolabile oggi per l'anno 2007 in € In caso di variazione del Perimetro del Servizio, il corrispettivo sarà adeguato di conseguenza.

Per gli allacciamenti e per le altre prestazioni previste nel Prezziario e nel Regolamento di fornitura (che saranno fatturate agli utenti in nome del GUA), la SOT avrà diritto ad un corrispettivo ulteriore, pari a quello indicato nei predetti documenti.

Le parti prendono atto che il corrispettivo di 60 euro per abitante sopra indicato è stato determinato come rapporto tra i costi operativi presunti per lo svolgimento del Servizio ed il numero degli abitanti, in assenza di dati che potessero consentire la determinazione di un corrispettivo in funzione del costo standard delle attività svolte e che tenesse quindi conto delle condizioni strutturali di gestione efficiente delle diverse SOT.

Le parti si impegnano, pertanto, non appena saranno disponibili i dati necessari, a rideeterminare il corrispettivo esprimendolo, in modo omogeneo per tutte le SOT, in funzione di parametri (*drivers* di costo secondo una logica *Activity Based Costing*), che siano espressivi delle attività effettivamente svolte nel territorio e facendo riferimento a condizioni di efficien-

za industriale di gestione. A tale fine l'Autorità d'Ambito potrà fungere da arbitratore. Qualora questa non voglia o non possa accettare l'incarico, l'arbitratore sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Novara.

Le prestazioni dei primi 4 mesi saranno pagate nel mese di ottobre 2007, quelle del 5° e del 6° mese a novembre 2007, e quelle del 7° e dell'8° mese a dicembre 2007. Dal 9° mese la SOT fatturerà al GUA le proprie prestazioni con cadenza mensile ed il GUA pagherà entro il 15° giorno del mese successivo.

Il GUA definirà con la SOT il programma di progressivo trasferimento delle risorse dedicate a bollettazione, gestione dei flussi finanziari, progettazione e direzione lavori, laboratorio analisi. Il predetto programma, come previsto dalla Convenzione di affidamento tra Autorità d'Ambito e Acqua Novara.VCO, sarà definito entro il 30/06/2007. Sino all'attuazione di detti trasferimenti, il GUA assicurerà la saturazione della capacità produttiva delle strutture che presso la SOT si occupano di dette attività, evitando che altre SOT si rivolgano all'esterno per tali servizi, a condizione che 1) la qualità della prestazione erogata dalla SOT sia rispondente alle esigenze tecniche della società committente e che 2) le condizioni economiche non siano peggiorative, rispetto a quelle attuali, per la società committente.

2) Impegni a carico della SOT

La SOT terrà indenne e manleverà il GUA e i suoi amministratori di tutti i danni e conseguenze dipendenti dalla esecuzione del presente contratto non in conformità alle sue disposizioni e a quelle dei suoi allegati, alla legge, alle prescrizioni normative e amministrative di tempo in tempo vigenti.

La SOT sarà tenuta ad effettuare, direttamente e sotto la propria responsabilità, tutti gli adempimenti connessi alla esecuzione dei compiti attribuiti con il presente contratto nonché quanto altro si renderà necessario per l'attuazione del servizio oggetto dell'accordo.

La SOT, in linea con quanto sopra stabilito e senza che la previsione di cui al presente comma assuma carattere esaustivo, dovrà provvedere a garantire:

- a. la direzione ed il monitoraggio di tutte le attività tecniche, organizzative, esecutive, gestionali, di vigilanza e controllo, commerciali ed amministrative relative al contratto di servizio;
- b. il puntuale rispetto delle vigenti normative in materia di:
 - i. ecologia ed igiene;
 - ii. lavoro, sicurezza sul lavoro, prevenzione degli incendi ed antinfortuni-

- stica;
- iii. pubblici servizi relativi al ciclo delle acque, con particolare riguardo ad analisi delle acque erogate, prevenzione d'inquinanti,
 - iv. affidamento di appalti di progettazione, lavori, servizi e forniture;
 - v. urbanistica ed edilizia;
 - vi. antimafia;
- c. la sottoscrizione in nome proprio, nell'ambito delle funzioni di cui alla presente clausola, della corrispondenza, dei documenti amministrativi, tecnici, commerciali e di tutti gli atti afferenti la gestione degli impianti di depurazione, delle reti fognarie e relativi scarichi, delle reti acquedottizie e relative opere di captazione e stoccaggio;
 - d. il controllo sull'intero sistema idrico e fognario affinché lo stesso permanga sempre in perfette condizioni di efficienza e di stato, al fine di evitare ogni possibile sinistro o danno a persone o cose;
 - e. la sottoscrizione in nome proprio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili ed industriali;
 - f. l'acquisto e/ il noleggio diretto dei beni, delle attrezzature e del materiale di consumo nonché l'acquisizione diretta dei servizi necessari per l'espletamento delle funzioni di cui al presente contratto.

La SOT assume la piena responsabilità afferente l'esecuzione delle attività di cui alla presente clausola e ad esse conseguente, sia nei riguardi di GUA ed Autorità d'Ambito sia nei riguardi dei terzi.

Il GUA non sarà responsabile per danni che dovessero derivare a SOT e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

La SOT assume, inoltre, ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose di GUA od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne GUA da qualsiasi pretesa che al riguardo venisse avanzata da terzi.

In particolare la SOT avrà cura di nominare responsabili tecnici, dotati dei necessari poteri e mezzi, per gli impianti di depurazione, essendo consapevole che altrimenti risponderanno in via esclusiva gli organi sociali della medesima SOT.

2) Investimenti e manutenzioni straordinarie.

Gli investimenti e le manutenzioni straordinarie, **come definite del Disciplinare tecnico**, e le relative progettazioni e direzione lavori, competono al GUA il quale valuterà di volta in volta se affidarle in tutto o in parte alle SOT, dietro apposito corrispettivo. Qualora la SOT sia dotata di ufficio di progettazione e di apposito personale tecnico, il GUA affiderà alla stessa SOT tutte le attività connesse agli investimenti ed alle manutenzioni straordinarie realizzate nel territorio in cui opera la SOT, a condizione che la qualità della prestazione erogata dalla SOT sia rispondente alle esigenze tecniche del GUA e che le condizioni economiche non siano peggiorative rispetto a quelle di mercato.

Il GUA si farà carico del finanziamento degli investimenti.

Il GUA si fa carico del rimborso delle rate dei mutui degli Enti Locali e delle loro delle società patrimoniali.

Il GUA riconoscerà alla SOT gli investimenti e gli interventi di manutenzione straordinaria non programmati che saranno da questa realizzati per motivi di urgenza e di pronto intervento.

3) Assunzione di responsabilità in ordine a taluni impegni previsti nella Convenzione di affidamento.

La SOT si impegna a collaborare per quanto di propria competenza in modo da adempiere nel modo più ampio, completo, diligente e tempestivo a quanto previsto nella Convenzione di affidamento, sotto la direzione ed il coordinamento del GUA.

In particolare la SOT si impegna:

- a raccogliere sistematicamente i dati che il GUA deve fornire all'Autorità d'Ambito, realizzando in particolare il Catasto Informatizzato delle Infrastrutture, a predisporre i dati e le informazioni previste dall'art. 8 e dall'art. 34 della Convenzione per il territorio di propria competenza, impegnandosi ad implementare sistemi informatizzati di gestione dei processi aziendali che permettano la tracciabilità delle prestazioni erogate agli Utenti e la registrazione delle variabili soggette a standard, obiettivi o altri requisiti;
- ad approvare il proprio bilancio di esercizio, fornendo ulteriori dettagli e riclassificazioni dei dati richiesti dall'Autorità d'Ambito, nei modi e nei tempi indicati dal GUA in modo da poter fornire i dati consolidati richiesti dalla Convenzione;

- ad estendere progressivamente il Perimetro del Servizio in conformità a quanto previsto nell'art. 7 della Convenzione;
- ad assumere il personale e ad acquisire le provviste ed i materiali di magazzino come previsto negli art. 11 e 12 della Convenzione;
- a predisporre ed attuare quanto previsto nell'art. 13 della Convenzione nei termini ivi previsti, con particolare riferimento all'attivazione del sistema di controllo di gestione e di reporting, all'adozione del Codice etico, del modello di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, all'ottenimento delle certificazioni di qualità ivi specificate;
- a deliberare distribuzioni di dividendi in modo compatibile con il Piano d'Ambito onde permettere che il bilancio consolidato sia conforme a quanto previsto nel comma 8 dell'art. 17 della Convenzione;
- ad accettare modifiche del corrispettivo dell'appalto generale del servizio che derivino dalla revisione della tariffa, come previsto nell'art. 22 della Convenzione, o che derivino da riduzioni di tariffa conseguenti all'applicazione dell'art. 52 della Convenzione per fatti imputabili alla SOT;
- a fare certificare il proprio bilancio secondo quanto previsto dall'art. 36 della Convenzione;
- a consentire gli accessi da parte dell'Autorità d'Ambito, secondo quanto previsto della Convenzione.

4) Adeguamento del corrispettivo dell'appalto generale del servizio.

In applicazione a quanto previsto nell'Accordo di Programma e riportato nel punto g) delle Premesse, al termine di ogni anno a consuntivo il corrispettivo complessivo dell'appalto generale del servizio di cui all'art. 1 della presente scrittura dovrà, se del caso, essere aumentato, anche a titolo di cointeressenza, in modo da garantire che almeno il 90% per il primo anno (tale percentuale potrà essere ridotta sino all'87,5% qualora ciò fosse necessario per evitare che alcune SOT abbiano margini operativi lordi negativi, con recupero della differenza nei quattro anni successivi) e l'85% per gli anni successivi, della tariffa riscossa dal GUA nel territorio di riferimento della SOT vada a vantaggio del territorio medesimo.

Ai fini dei conteggi a consuntivo si considerano andati a favore del territorio di riferimento:

- le remunerazione dei servizi a favore della SOT di riferimento;

- il rimborso delle rate di mutuo ai comuni ed alle società patrimoniali del territorio di riferimento;
- gli investimenti nel territorio di riferimento, conteggiati per un importo pari all'intero investimento realizzato nell'esercizio, qualora gli investimenti vengano finanziati con mezzi propri, e per un importo pari alla quota annua di servizio del debito (*comprensivo di quota capitale ed interessi e ad iniziare dall'esercizio da cui decorre il rimborso delle quote capitale e sino al completo ammortamento del debito*), qualora vengano finanziati a debito;
- il costo delle attività svolte dal GUA a favore del territorio stesso;
- il costo delle attività generali del GUA e delle spese istituzionali sostenute dal GUA stesso, per la quota imputabile al territorio in proporzione al numero di abitanti.

Il corrispettivo dovrà inoltre essere aumentato, qualora la SOT, applicando il corrispettivo come sopra determinato, conseguisse un Margine Operativo Lordo (MOL) negativo per circostanze non dovute alla scarsa efficienza nello svolgimento del servizio. L'aumento potrà essere al massimo pari a quanto necessario per rendere pari a zero il Margine Operativo Lordo. A tal fine il soggetto incaricato di svolgere la revisione contabile presso il GUA verificherà le modalità di corretta determinazione del MOL e vigilerà sulla corretta applicazione di questa clausola. L'applicazione di questa clausola nei confronti di una SOT potrà avvenire nei limiti in cui non comporti la violazione della clausola prevista al primo comma di questo articolo nei confronti delle altre SOT.

Le proposte di adeguamento del corrispettivo previste nel presente articolo dovranno essere compatibili con il Piano d'Ambito e dovranno avere il parere necessario e vincolante dell'Autorità d'Ambito.

5) Controllo contrattuale sulla SOT.

Al fine di consentire al GUA di esercitare il controllo sulla SOT a norma dell'art. 2359 c.c., primo comma, punto 3), la SOT si impegna:

- a dare pronta e puntuale esecuzione alle direttive che fossero impartite dal GUA con riferimento ad ogni aspetto della gestione, volte a realizzare quanto previsto nel presente contratto, nella Convenzione di affidamento e nell'Accordo di Programma. Tali direttive non potranno essere in contrasto con quanto previsto nel presente contratto e nell'Accordo di Programma;
- a fornire al GUA tutte le informazioni in proprio possesso, consentendo al personale

del GUA l'accesso agli uffici della SOT ed a tutta la documentazione gestionale, tecnica, amministrativa e contabile;

- a non svolgere altra attività diversa da quella prevista nel presente contratto, se non previa autorizzazione del GUA ed in ogni caso predisponendo adeguata separazione contabile;
- a consentire ai Comuni soci del GUA l'esercizio del controllo analogo anche sulla SOT secondo quanto previsto nell'Accordo di Programma;
- a dare piena e tempestiva attuazione a quanto previsto nell'Accordo di Programma per quanto di propria competenza;
- a mettere a disposizione le proprie risorse ed il proprio personale al fine di realizzare quanto previsto nell'Accordo di Programma, consentendo anche il trasferimento di proprie risorse a favore del GUA in vista del coordinamento e della unificazione di talune funzioni a livello centrale;
- a consentire al personale del GUA e dell'Autorità d'Ambito di effettuare ispezioni, controlli e di intervenire in ogni fase della gestione effettuata dalla SOT senza alcuna limitazione temporale o di accesso;
- a procedere all'assunzione di personale solo di concerto con il GUA e ricorrendo a procedure ad evidenza pubblica.

La SOT potrà ritardare l'esecuzione delle direttive solo qualora ciò possa pregiudicare la qualità del servizio, compromettere la salute pubblica o il rispetto di condizioni la cui responsabilità sia stata attribuita alla medesima SOT, evidenziando tale situazione e proponendo modalità di esecuzione delle stesse direttive che evitino le predette conseguenze.

La SOT prende atto di essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del GUA con conseguente applicazione degli art. 2497 c.c. e seguenti.

6) Fideiussione.

Qualora il GUA dovesse prestare fideiussione a favore dell'Autorità d'Ambito per adempiere ad obblighi previsti nella Convenzione di affidamento, la SOT si impegna a prestare detta fideiussione, mediante coobbligazione, per la quota di propria competenza determinata in proporzione al numero degli abitanti serviti.

7) Efficacia e durata.

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° aprile 2007 sino alla data di effetto della fu-

sione ed è condizionato all'affidamento al GUA del servizio da parte dell'Autorità d'Ambito.

Il contratto potrà essere modificato per gli anni successivi al 2007, al fine di adeguarlo alla progressiva unificazione delle gestioni.

8) Clausola risolutiva espressa e penale.

La violazione di quanto sopra comporterà la risoluzione del presente contratto e la facoltà del GUA di rilevare in tutto o in parte il complesso aziendale della SOT per un corrispettivo pari al minore tra il valore netto contabile ed il valore corrente di ciascun cespite. Tale facoltà di acquisto potrà essere esercitata dal GUA mediante comunicazione scritta inviata alla SOT entro 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del presente contratto; il trasferimento dell'azienda dovrà essere effettuato entro i successivi 60 (sessanta) giorni nella data e presso notaio prescelto dal GUA. Le parti convengono e prendono atto che, in caso di controversia, tale trasferimento potrà essere attuato anche dal lodo o dalla sentenza a norma dell'art. 2932 c.c.

In caso di applicazioni da parte dell'Autorità di penalità che siano riconducibili alla SOT per provata responsabilità della stessa, il GUA potrà applicare alla SOT una penale di ammontare doppio a quello applicato dall'Autorità.

9) Periodo transitorio.

La bollettazione per i mesi di gennaio febbraio e marzo 2007 sarà fatta dalla SOT in nome e per conto del GUA, applicando la nuova tariffa. La SOT emetterà fattura al GUA in modo da poter trattenere una quota pari alla tariffa precedentemente in vigore, detratti tuttavia gli ammortamenti per le reti e gli impianti ed i canoni per l'accesso agli stessi, il cui onere sarà assunto dal GUA direttamente nei confronti dei proprietari delle reti e degli impianti.

Per la fatturazione dei consumi relativi al 2007 per il periodo antecedente l'entrata in vigore del presente contratto, il GUA corrisponderà alla SOT il 75% dei proventi di sua competenza (calcolati applicando ai consumi pro-die del primo trimestre 2007 le tariffe in vigore al 31/12/2006) entro 15 giorni dalla scadenza della bolletta, previa emissione di regolare fattura. Il restante 25% sarà corrisposto con cadenza mensile sulla base dell'incassato.

Le fatture emesse in nome del GUA a partire dal 1° gennaio 2007 riguarderanno i consumi di competenza del medesimo periodo, calcolati con il metodo del *pro die*. La SOT potrà continuare a fatturare direttamente agli utenti a proprio nome i consumi di competenza di periodi anteriori al 1° gennaio 2007. In mancanza di letture al 1° gennaio 2007 ed al 1° aprile

2007, si procederà a stime con il metodo del *pro die*. Tali stime, approvate dalle parti, si considereranno definitive ed eventuali differenze di consumi effettivi a consuntivo non daranno luogo a conguagli tra le parti.

Si precisa che la clausola n. 5 di adeguamento del corrispettivo si applicherà per il 2007 a consuntivo con riferimento all'intero anno, ricomprendendo quindi anche il periodo transitorio e tenendo in considerazione anche dei dati dei gestori precedenti che sono confluiti nelle SOT.

10) Clausola compromissoria.

In ogni caso di controversia le parti dovranno obbligatoriamente procedere ad un tentativo di conciliazione tramite l'Autorità d'Ambito. La parte interessata dovrà trasmettere all'altra parte e all'Autorità d'Ambito una comunicazione scritta in cui evidenzia gli inadempimenti contestati e la sua intenzione di ricorrere alla presente clausola. L'Autorità d'Ambito dovrà convocare entro i successivi 15 (quindici) giorni le parti per tentare di raggiungere un accordo alla presenza del Presidente dell'Autorità d'Ambito; in difetto di accordo l'Autorità d'Ambito avrà facoltà di convocare le parti una seconda volta entro i successivi 7 (sette) giorni. La controversia di cui al successivo paragrafo non potrà essere intrapresa prima del completamento del tentativo di conciliazione.

Qualora il tentativo di conciliazione non sia riuscito ogni controversia derivante dal presente accordo sarà risolta in via esclusiva da un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Novara. L'arbitrato è rituale.

11) Oneri fiscali.

I corrispettivi previsti nella presente scrittura sono soggetti ad IVA. Pertanto la presente scrittura potrà essere registrata a tassa fissa solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali saranno a carico della parte che ne avrà chiesto o determinato la registrazione.

12) Interpretazione.

Nell'interpretazione del presente contratto si dovrà tenere conto che esso discende all'applicazione dell'Accordo di Programma citato nelle premesse e pertanto, in caso di dubbi interpretativi, dovrà essere preferita l'interpretazione che sia conforme al citato Accordo di Programma.

Si allegano:

- 1) Convenzione di affidamento
- 2) Perimetro del Servizio affidato alla SOT
- 3) Disciplinare Tecnico
- 4) la Carta del Servizio Idrico Integrato
- 5) il Regolamento di fornitura
- 6) il Prezziario delle prestazioni

Novara,

IL GUA

LA SOT